

PROT. N. 13175 DEL 31.07.2024

FAQ – PROT. N. 13085 DEL 29.07.2024

In riferimento a quanto sollevato circa la possibilità o meno data al legale che risulterà aggiudicatario dell'Avviso Pubblico , di richiedere la distrazione delle somme ex art.93 cpc si precisa che è valevole quanto stabilito nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico nella parte in cui si prevede che ***Il/ i professionisti incaricati avranno diritto al recupero delle spese legali distratte ex art. 93 senza richiedere preventiva autorizzazione al Comune.***

Dunque , quanto invece dichiarato nell'art. 8 del medesimo avviso pubblico , ovvero *Il professionista si obbliga a non chiedere la distrazione delle spese legali* dovrà ritenersi come UN MERO REFUSO.

Il Responsabile del Settore